

Mercoledì 21/05/2014

## Pagamenti tramite POS: Precisazioni del Consiglio Nazionale Forense

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la CIRC. 10-C-2014 del 20 maggio 2014 il Consiglio Nazionale Forense fornisce agli iscritti alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale).

La fonte conferente è l'art. 15 comma 4 del cd. "decreto sviluppo bis" ( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'ultimo decreto cd. "mille proroghe", cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.). Tale disposizione prevede che " A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Il CNF sostiene che la previsione corrisponda evidentemente a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisca affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgs. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

La nuova disposizione introduce quindi un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato (ma le stesse considerazioni valgono per gli altri soggetti) di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Fonte: CIRC. 10-C-2014:PAGAMENTI TRAMITE POS; PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ART. 15, COMMA 4, DL. N. 179/2012